

Sintesi delle analisi della qualità di esecuzione - anno 2023

(ai sensi del Reg. Del. 2017/576/UE)

1. Premessa e contesto normativo

La Direttiva 2014/65/UE (di seguito anche “MiFID II”), il Regolamento Delegato 2017/576/UE, nonché l’articolo 47, comma 7 del Regolamento Intermediari, al fine di aumentare il grado di trasparenza e di comprensione delle prassi adottate dalle imprese di investimento per assicurare la Best Execution ai propri clienti, prescrivono agli intermediari che eseguono e/o trasmettono ordini di pubblicare le seguenti informazioni:

- report sulle prime cinque sedi di esecuzione presso le quali sono stati eseguiti/trasmessi gli ordini per volume di contrattazioni per ciascuna delle classi di strumenti finanziari;
- report sulla qualità dell’esecuzione ottenuta che riepiloghi una sintesi delle analisi e delle conclusioni tratte dal monitoraggio approfondito della qualità di esecuzione ottenuta nelle sedi di esecuzione in cui l’intermediario ha eseguito ordini di clienti relativi all’anno precedente.

L’obiettivo di tali report è quello di fornire ai clienti informazioni significative al fine di valutare efficacemente e analizzare la qualità dell’esecuzione degli ordini impartiti dai clienti e raggiunta dall’intermediario nel corso dell’anno, oltre a fornire elementi utili per verificare il rispetto della politica di esecuzione dell’intermediario.

Nell’ambito della suddetta disciplina comunitaria, un particolare rilievo rivestono le previsioni in tema di best execution che stabiliscono l’obbligo in capo agli intermediari di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente nell’esecuzione degli ordini dal medesimo trasmessi.

In forza di quanto sopra, Finecobank, allorché esegua o trasmetta gli ordini, adotta misure sufficienti a garantire il miglior risultato possibile per la Clientela, tenuto conto del prezzo, dei costi, della rapidità e della probabilità di esecuzione e di regolamento, delle dimensioni e della natura dell’ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione. Tale disciplina è, pertanto, finalizzata ad assicurare una più ampia protezione degli investitori, siano essi Clienti al Dettaglio o Clienti Professionali.

Relativamente alla Clientela classificata come “Controparte Qualificata”, ai sensi dell’art 30, commi 1 e 2, MiFID II, gli obblighi di best execution non si applicano alle operazioni concluse con le stesse, salvo nei casi in cui la Controparte Qualificata non chieda in via generale o per singola negoziazione di essere trattata come Cliente i cui rapporti con l’impresa di investimento sono soggetti agli obblighi di best execution.

Le misure adottate dall’intermediario per l’esecuzione/trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il Cliente si applicano indistintamente a tutti gli strumenti finanziari a prescindere dalla sede di esecuzione e/o dal servizio di investimento prestato dall’intermediario a favore della propria Clientela.

Per “sede di esecuzione” ai sensi dell'art. 64, comma 1, Regolamento Delegato 2017/565, s'intende un mercato regolamentato, un MTF, un OTF, un internalizzatore sistematico, un market maker o altro fornitore di liquidità o un'entità che svolge in un paese terzo una funzione simile a quelle svolte da una qualsiasi delle entità predette. Si precisa che la definizione di “sede di esecuzione” si differenzia dalla definizione di “sede di negoziazione” definita, ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 24), come “un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione”.

Il presente documento ha pertanto lo scopo di illustrare l'analisi e le conclusioni tratte dalla Banca dal monitoraggio approfondito della qualità di esecuzione ottenuta nelle sedi di esecuzione in cui ha eseguito ordini di clienti l'anno precedente e va letto congiuntamente ai report contenenti, per ogni classe di strumenti finanziari, la lista delle prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni.

2. Indicazione dell'importanza relativa attribuita dall'impresa, ai fini della valutazione dell'esecuzione, ai fattori del prezzo, costo, rapidità, probabilità di esecuzione o altra considerazione inerente a fattori qualitativi

La Banca ha considerato le sedi di esecuzione che hanno un significativo volume di negoziazioni riferito alle diverse classi di strumenti finanziari, tenendo conto delle possibilità di accesso diretto o indiretto (attraverso altro intermediario). Tra le sedi esaminate è stata considerata anche la possibilità che la Banca si ponga quale diretta controparte del cliente nell'esecuzione dell'ordine.

La Banca, al fine di garantire in modo duraturo il miglior risultato possibile ai propri Clienti, considera rilevanti per la propria strategia di esecuzione, nell'ordine di priorità sotto indicato, i seguenti fattori:

- il prezzo dello strumento finanziario
- i costi associati al trattamento dell'ordine
- la rapidità di esecuzione dell'ordine
- la probabilità di esecuzione e di regolamento dell'ordine
- qualsiasi altro fattore rilevante per l'esecuzione dell'ordine.

Per i clienti al dettaglio e professionali la componente principale per il raggiungimento del miglior risultato possibile è il “Corrispettivo totale” costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi associati al trattamento.

3. Descrizione degli eventuali legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra l'impresa di investimento e la sede di esecuzione cui si è rivolta per eseguire ordini

A Gennaio 2023 La Banca ha iniziato ad emettere propri Certificati a Leva fissa, utilizzando come sede di negoziazione il segmento dedicato denominato Vorvel Certificates presente all'MTF - Hi-Mtf.

La Banca, in qualità di aderente diretto all'MTF - Hi-Mtf, pertanto, dalla stessa data trasmette ordini della clientela sugli strumenti ammessi a negoziazione sui segmenti di Hi-Mtf ed opera in qualità di *Specialist* sia sui Certificati Turbo sia a Leva Fissa di propria emissione.

Si ravvisa pertanto, la presenza di un conflitto di interessi dovuto alla prestazione del servizio di esecuzione ordini per conto della clientela su un MTF gestito da un soggetto nel quale Fineco detiene una partecipazione.

Per quanto riguarda l'esecuzione di ordini la Banca agisce, su una selezione di strumenti finanziari, in qualità di internalizzatore sistematico (MIC Code: FBSI); tale operatività viene svolta mediante esecuzione in conto proprio quale controparte diretta del cliente. Le modalità di determinazione del prezzo riconosciuto al cliente è tale da garantire al medesimo un risultato pari o migliore rispetto a quello del mercato di riferimento dello strumento finanziario e consente inoltre un aumento della liquidità offerta dalla Banca rispetto a quella disponibile sul mercato.

La Banca opera altresì in conto proprio, risultando controparte diretta del cliente, anche in relazione ad ordini su prodotti derivati ideati da Fineco trattati Over the Counter (OTC).

4. Descrizione degli eventuali accordi specifici presi con la sede di esecuzione riguardo ai pagamenti effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti

L'adesione di FinecoBank ai mercati regolamentati è disciplinata da accordi contrattuali ed economici standard, comuni a tutti gli aderenti al mercato; la Banca, non avendo stipulato accordi specifici, non percepisce remunerazioni, non beneficia di sconti e riduzioni (diversi da quelli riconosciuti alla generalità dei partecipanti) e non riceve benefici non monetari.

La Banca corrisponde alle altre sedi di esecuzione utilizzate (es. broker o MTF), ove previste, le commissioni da queste definite e non accetta incentivi dalle stesse.

5. Fattori che hanno determinato una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dell'impresa

Con riferimento all'anno 2023, si ravvede una modifica di rilievo nell'elenco delle controparti per l'esecuzione di ordini su Derivati cartolarizzati - Warrant e derivati in forma di certificati, dove i volumi maggiori sono stati eseguiti da Intermonte SIM S.p.A., diversamente da quanto invece avvenuto l'anno precedente, dove la maggior parte dei volumi è stata eseguita da Virtu Financial. Rimane comunque invariata, con il Sedex di Borsa Italiana, la prima sede di esecuzione per volumi di contrattazione.

6. Differenze di esecuzione degli ordini secondo la classificazione del cliente, delle discriminanti che determinano un diverso trattamento delle varie categorie di clienti e dell'eventuale influenza che questo esercita sulle modalità di esecuzione degli ordini

FinecoBank opera con clientela al dettaglio, clientela professionale e controparti qualificate. La classificazione effettuata dalla Banca viene comunicata ad ogni cliente prima dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento contestualmente all'avvertenza circa la possibilità di chiedere alla Banca medesima l'eventuale diversa classificazione.

I fattori rilevanti utilizzati per la determinazione delle migliori sedi di esecuzione sono analoghi sia per la clientela al dettaglio sia per quella professionale. Non si applicano invece alle controparti qualificate, salvo che le stesse formulino la richiesta di trattamento quali clienti professionali.

7. Indicazione dell'eventuale precedenza accordata ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo nell'esecuzione degli ordini di clienti al dettaglio e del modo in cui tali altri criteri hanno permesso di conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale

FinecoBank non prevede di fornire la precedenza ad altri fattori rispetto al prezzo e al costo al fine del conseguimento del miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale.

8. Spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato i dati o gli strumenti relativi alla qualità dell'esecuzione, compresi i dati pubblicati a norma del Regolamento Delegato (UE) 2017/575.

Non applicabile a seguito dell'emanazione della "Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica la Direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le Direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19", che ha previsto la sospensione, fino al 28/02/2023, degli obblighi di pubblicazione dei report di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/575 .

9. Spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato il risultato dell'attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della Direttiva 2014/65/UE.

Non applicabile.

FinecoBank S.p.A.

Piazza Durante 11, 20131 Milano

Numero verde 800 52 52 52

Da cellulare e estero 02 2899 2899

helpdesk@finecobank.com

FinecoBank S.p.A. - Sede legale 20131 Milano - Piazza Durante, 11
Direzione Generale - 42123 Reggio Emilia Via Rivoluzione d'Ottobre, 16
Capitale Sociale Euro 200.941.488,00, interamente sottoscritto e versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche
e Capogruppo del Gruppo Bancario FinecoBank - Albo dei Gruppi Bancari cod. 3015 - P.Iva 12962340159
Codice Fiscale e n. iscr. R.I. Milano-Monza-Brianza-Lodi 01392970404 - R.E.A. n. 1598155
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi.
Fineco Bank è un marchio concesso in uso a FinecoBank S.p.A. - PEC: finecobankspa.pec@acta.iscertmail.it